



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 02 OTTOBRE 2023

Udienza del 27 settembre 2023

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. **08.23.24** e **09.23.24** riuniti NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **Elide Biolo** in qualità di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY UNION CREAZZO
- S.S. **ASD VOLLEY UNION CREAZZO** in persona del Presidente p.t.
- Sig.ra **Carla Burato** in qualità di Presidente p.t. della S.S. SSD UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE
- **SSD UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE** in persona del Presidente p.t.
- Atleta **B. A.** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale
- Atleta **M. D.** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale

#### **II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine   Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

**1- Elide BIOLO** in qualità di Presidente della ASD Volley Union Creazzo *per aver effettuato, in data 4.10.2022, un doppio tesseramento dell'atleta A. B., utilizzando un luogo di nascita diverso, al fine di procedere al prestito della stessa nei confronti della Unione Volley Montecchio Maggiore; determinando le seguenti violazioni disciplinari: per violazione degli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; artt. 9, 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75, 76 (dei sodalizi coinvolti) e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alle lettere c) e j);*

**2- S.S. ASD Volley Union Creazzo**, per responsabilità oggettiva di cui al punto 1\_;



**3- Carla BURATO**, in qualità di Presidente della SSD Unione Volley Montecchio Maggiore, *per aver effettuato un tesseramento con modulo di primo tesseramento e secondo trasferimento a tempo determinato – con matricola n. 3799220 – ma con luogo di nascita Arzignano dell'Atleta A. B. dal Sodalizio Volley Union Creazzo alla Unione Volley Montecchio Maggiore determinando le seguenti violazioni disciplinari degli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; artt. 9, 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75, 76 (dei sodalizi coinvolti) e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alle lettere c) e j), per aver, in data 15.10.2022, con modulo di primo tesseramento e secondo trasferimento a tempo determinato– con matricola n. 3799220 – ma con luogo di nascita Arzignano tesserato l'Atleta A. B. dal Sodalizio Volley Union Creazzo alla Unione Volley Montecchio Maggiore;*

**4- S.S. SSD Unione Volley Montecchio Maggiore**, *per responsabilità oggettiva di cui la punto 3\_;*

**5- A. B.** *presso i genitori esercenti la potestà genitoriale, per aver sottoscritto un tesseramento effettuato utilizzando una località di nascita diverso da quello reale, al fine di agevolare il prestito in favore della Unione Volley di Montecchio Maggiore determinando le seguenti violazioni disciplinari degli: artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;*

**6- Elide BIOLO**, in qualità di Presidente della ASD Volley Union Creazzo, *per aver, in violazione degli artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. Nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, effettuato un doppio tesseramento dell'atleta D. M., utilizzando un codice fiscale diverso, al fine di procedere al prestito della stessa nei confronti della Unione Volley Montecchio Maggiore;*

**7- S.S. ASD Volley Union Creazzo**, *per aver, in violazione degli artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, effettuato un doppio tesseramento dell'atleta D. M., utilizzando un codice fiscale diverso, al fine di procedere al prestito della stessa nei confronti della Unione Volley Montecchio Maggiore;*

**8- Carla BURATO**, in qualità di Presidente della SSD Unione Volley Montecchio Maggiore, *per aver, in violazione degli artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, accolto in*



*prestito l'atleta D. M., in forza di un tesseramento effettuato utilizzando un codice fiscale diverso;*

**9 - S.S. SSD Unione Volley Montecchio Maggiore**, *per aver, in violazione degli artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, accolto in prestito l'atleta D. M., in forza di un tesseramento effettuato utilizzando un codice fiscale diverso;*

**10 - D. M.** *per aver, in violazione degli artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, sottoscritto un tesseramento effettuato utilizzando un codice fiscale generato con un luogo di nascita diverso da quello reale, al fine di agevolare il prestito in favore della Unione Volley di Montecchio Maggiore*

#### **OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dagli esposti presentati dall'Ufficio Tesseramento FIPAV il quale, dopo aver accertato la irregolarità tesserativa delle atlete minorenni A. B. e D. M., revocava il prestito delle stesse effettuato in favore del sodalizio Unione Volley Montecchio Maggiore nonché il primo tesseramento a favore della società Volley Union Creazzo, trasmettendo gli atti alla Procura federale per quanto di competenza.

Nello specifico, l'Ufficio tesseramento accertava l'esistenza di un irregolare doppio tesseramento delle atlete *de quibus* le quali, trasferite in secondo trasferimento dalla società Castellana San Pietro in data 4/10/2022 in favore della Volley Union Creazzo, venivano da quest'ultima tesserate con modulo di primo tesseramento e trasferite a tempo determinato – con indicazione di un luogo di nascita diverso da quello effettivo - presso altro sodalizio (Unione Volley Montecchio Maggiore).

A seguito dell'attività di indagine svolta, acquisite le memorie difensionali presentate dagli incolpati, l'Ufficio della Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 27/9/2023.

Acquisito a verbale l'assenso di tutte le parti alla trattazione e discussione unitaria di entrambi i procedimenti disciplinari, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Tobia, concludeva per la dichiarazione di piena responsabilità di tutti gli incolpati richiedendo – considerata la riunione dei procedimenti disciplinari - la comminazione di mesi sei di sospensione da ogni attività federale per ciascuno dei Presidenti (signore Biolo e Burato),



mesi due di sospensione da ogni attività federale per ciascuna delle atlete, € 600,00 di multa per ciascun sodalizio coinvolto.

L'Ufficio della Procura federale dichiarava, altresì, di non prestare consenso alla proposta di applicazione di sanzione su richiesta delle parti avanzata dalla difesa Union Volley Creazzo (*i.e.* patteggiamento) in quanto ritenuta non congrua con la gravità degli illeciti disciplinari posti in essere.

Comparivano, altresì, l'avv. Rigo in difesa delle atlete e della società Union Volley Creazzo in persona del Presidente Biolo (anch'essa presente) e l'avv. Vigasio in rappresentanza del sodalizio Volley Montecchio Maggiore in persona del Presidente Burato (anch'essa presente).

I difensori, chiedendo la formale riunione dei procedimenti disciplinari anche nell'ottica dell'applicazione della continuazione in caso di eventuale condanna, discutevano la causa riportandosi alle difese ed alle conclusioni delle proprie memorie difensive ritualmente versate in atti.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, appare opportuno – per ragioni di evidente connessione oggettiva e soggettiva – disporre la riunione dei procedimenti n. 8.23/24 e n. 9.23/24.

Per quanto riguarda il merito, il comportamento tenuto dagli incolpati è antiregolamentare e merita adeguata emenda sanzionatoria.

La società Volley Union Creazzo, dopo aver ricevuto in prestito le atlete A. B. e D. M. dalla società Castellana San Pietro, in data 4/10/2022, ha tesserato (nuovamente) le stesse con modulo di PRIMO TESSERAMENTO per poi trasferirle (in data 15/10/2022) alla Società Unione Volley Montecchio Maggiore.

Non prevedendo la normativa federale la possibilità di effettuare nella medesima stagione sportiva un doppio prestito, la Union Creazzo ha “vincolato” le atlete modificandone i dati anagrafici (e quindi il codice fiscale), di fatto eludendo gli sbarramenti tecnici forniti dal sistema informatico federale, procedendo ad un illegittimo primo tesseramento di un'atleta già vincolata ed un altrettanto successivo trasferimento della stessa.

A prescindere dalle inconferenti rimostranze in ordine all'asserita non sussumibilità di tale illecito disciplinare nel dettato normativo regolamentare oggetto di corretta contestazione



da parte dell'Ufficio della Procura, la difesa del sodalizio si incentra sul tentativo di ricondurre la condotta della Union Creazzo ad una “*mera svista dell'addetto alla segreteria*” ovvero ad un “*lapsus calami*” – e ciò al fine di dare prova della buona fede del sodalizio.

Tale impostazione difensiva non può essere accolta dal Collegio.

Ed invero, le circostanze di fatto e di tempo delle condotte conducono ad escludere la sussistenza di un mero errore materiale.

È sufficiente osservare, infatti, come la condotta irregolare (*i.e.* modifica dati anagrafici, primo tesseramento di atleta già vincolata e successivo immediato trasferimento della stessa) non solo sia avvenuta per ben due atlete, ma la stessa si sia verificata a pochissima distanza dalla ricezione in prestito delle medesime ragazze.

In altri termini, appare davvero singolare che in data 4/10/2022 venga formalizzato il trasferimento di due atlete (trasferimento che presuppone inserimento di dati anagrafici nella modulistica federale, acquisizione dei moduli con dati compilati e sottoscrizione di atleta e genitori previa verifica e controllo delle generalità anagrafiche), per poi, a distanza di circa 10 giorni, si tesserino le medesime atlete con un PRIMO TESSERAMENTO ed un immediato successivo trasferimento.

Sia per la B. che per la M., si discorre di medesime atlete, ciascuna con due numeri di matricola differenti di cui il secondo (per ciascuna atleta) artatamente generato dal sodalizio Union Creazzo.

La normativa federale regola rigidamente il tesseramento e la circolazione degli atleti, fornendo chiara ed esplicita modulistica di facile e pronta compilazione, così come peraltro ben esemplificato (e schematizzato) nella Guida Pratica predisposta dalla FIPAV proprio al fine di agevolare, nelle diverse pratiche burocratiche, i tesserati e gli associati.

La società Union Volley Creazzo ha violato tale regolamentazione nonché, *in primis*, il fondamentale principio di lealtà, correttezza e probità, tentando di eludere il sistema – cioè modificando il codice fiscale delle atlete.

Se la responsabilità disciplinare è accertata, il Collegio, poi, non ravvede gli estremi della circostanza attenuante invocata dalla difesa del sodalizio (*i.e.* pronta collaborazione del sodalizio con tutti gli Uffici Federali) in quanto l'emersione della irregolarità non è stata frutto di una “auto-denuncia” o di una sorta di ravvedimento operoso, quanto piuttosto dell'attività di controllo cui ontologicamente è deputato l'Ufficio Tesseramento Atleti.



Ai fini della determinazione della misura della sanzione, deve, invece, considerarsi la sussistenza dell'illecito posto in continuazione.

Per quanto attiene il sodalizio Unione Volley Montecchio Maggiore, i difensori della stessa ribadiscono, anche dinanzi il Tribunale, le argomentazioni difensive proposte in sede di libello difensionale alla Procura federale.

In sostanza, la società Montecchio Maggiore nega qualsiasi addebito adducendo l'impossibilità di *“venire a conoscenza dell'alterazione del codice fiscale dell'atleta”*.

Tale assunto non può essere condiviso.

Ed invero, se qualsiasi società, prima di procedere alla formalizzazione del prestito di un atleta, deve necessariamente documentarsi in ordine alle generalità anagrafiche dello stesso, nel caso di specie la Montecchio Maggiore non può validamente asserire di non conoscere l'esatto codice fiscale delle atlete in quanto, dell'anagrafica storica in uso alla Federazione, risulta che le stesse abbiano già militato – negli anni precedenti – proprio presso le fila del sodalizio in virtù di (questi sì) regolari trasferimenti.

Con comunicazione del 31/5/2023, la Unione Volley Montecchio Maggiore dichiara che, venuta a conoscenza dell'irregolare doppio tesseramento, la stessa ha dato disposizione affinché le minori non prendessero parte all'attività sportiva.

Tale documentazione, tuttavia, non è idonea ad integrare gli estremi dell'invocata circostanza attenuante in quanto si appalesa tardiva rispetto il provvedimento di revoca dell'omologa del prestito delle atlete notificato dall'Ufficio Tesseramento in data 17/5/2023.

Nel determinare la sanzione da comminare, anche per tale sodalizio è possibile, in ogni caso, prevedere l'applicazione dell'illecito continuato.

La responsabilità di maggiore rilievo disciplinare imputabile alla Union Creazzo e quella seppur lievemente minore ascrivibile alla Volley Montecchio Maggiore, non mandano in ogni caso esenti da responsabilità le due atlete minorenni.

I genitori di entrambe le ragazze, infatti, erano ben consapevoli del vincolo con la Union Creazzo in virtù di trasferimento dalla Castellana San Pietro ed avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione alla sottoscrizione – solo pochi giorni dopo – di modulistica di PRIMO TESSERAMENTO (con la Union Creazzo) e prestito (con la Unione Volley Montecchio Maggiore) e ciò a prescindere dall'esatto o errato inserimento dei dati anagrafici delle proprie figlie nella modulistica federale.



Condotta antiregolamentare delle atlete che merita di essere sanzionata nella misura indicata nel dispositivo.

È opportuno, infine, precisare come entrambe le difese richiamino di precedenti giurisprudenziali emessi da questo Tribunale i quali, tuttavia, non solo risultano essere inseriti in un sistema normativo che non applica il cd. “*precedente vincolante*” tipico degli ordinamenti di common law, ma che, in ogni caso, non possono sussumersi al caso di specie che, come evidenziato nella parte motiva, attiene ad una fattispecie alquanto diversa da quella decisa con i comunicati richiamati.

### **PQM**

Il Tribunale delibera di sanzionare:

- la tesserata Elide Biolo in qualità di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY UNION CREAZZO con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro e di comminare alla S.S. ASD VOLLEY UNION CREAZZO in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. la sanzione della multa di euro 400,00;
- la tesserata Carla Burato in qualità di Presidente p.t. della S.S. SSD UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE con la sospensione da ogni attività federale per mesi due e di comminare alla S.S. SSD UNIONE VOLLEY MONTECCHIO MAGGIORE in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. la sanzione della multa di euro 200,00;
- la tesserata A. B. con la sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.
- la tesserata D. M. con la sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.

Roma, 02 Ottobre 2023

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Ottobre 2023

